

REGOLAMENTO COMIECO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi a base cellulosica (di seguito "il Consorzio"), al fine di dare attuazione allo Statuto ed assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Articolo 2

Adesione al Consorzio

1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita domanda, corredata delle informazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

2. La domanda può essere presentata:

- a) direttamente dall'impresa interessata;
- b) attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda alla prima riunione utile.

4. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere debitamente motivato ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. q) dello Statuto, nonché comunicato al CONAI e all'Osservatorio; il rigetto della domanda può essere impugnato nelle forme di legge.

5. Contestualmente all'accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione determina in via provvisoria la quota da attribuirsi al nuovo Consorziato e sottopone tale determinazione all'approvazione della prima assemblea utile. Si applica l'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 3

Partecipanti al Consorzio

1. I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in:

- a) produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibre di cellulosa (di seguito anche "produttori", art. 2, comma 1, lett. a, dello Statuto);
- b) produttori ed importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Trasformatori", art. 2, comma 1, lett. b, dello Statuto);
- c) commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Utilizzatori", art. 2, comma 1, lett. c, dello Statuto);
- d) imprese che svolgono la loro attività a partire dai rifiuti e che attraverso operazioni di recupero, incluso il riciclaggio, di cui all. C della Parte IV del d.lgs.



152/2006, li trasformano in beni, prodotti, materia, non rifiuto (di seguito anche Recuperatori/Riciclatori art. 2, comma 1, lett. d) ~~imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di riciclaggio, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. l), del d.lgs. 152/2006 (di seguito anche "R iciclatori", art. 2, comma 1, lett. d, dello Statuto);~~

~~e) imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di recupero, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. m) e n), del d.lgs. 152/2006 (di seguito anche "Recuperatori", art. 2, comma 1, lett. e, dello Statuto);~~

f) enti ed associazioni, diversi da quelli precedentemente elencati, che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale dei Consorziati ordinari.

2. I Consorziati di cui alle lettere a); b); c); d) ed e) del precedente comma sono Consorziati ordinari. I Consorziati di cui alla lett. f) sono Consorziati simpatizzanti.

3. I Consorziati simpatizzanti partecipano al Consorzio ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 6, dello Statuto.

Articolo 4

Produttori ed importatori di imballaggi costituiti da materiali compositi

1. I produttori di imballaggi compositi partecipano al Consorzio in quanto il materiale prevalente utilizzato è a base di fibre cellulosiche.

2. La prevalenza del materiale a base di fibre cellulosiche si valuta in termini di peso con riferimento alla misura in cui esso contribuisce alla funzione principale dell'imballaggio.

3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può definire le modalità perché partecipino all'attività consortile anche produttori ed importatori di materiali di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa.

4. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente sia costituito da fibre cellulosiche, partecipano al Consorzio nella categoria dei Produttori.

5. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa, possono partecipare al Consorzio come soci aggregati dietro apposita e specifica richiesta. Tale richiesta potrà essere respinta dai competenti organi consortili.

Articolo 5

Ritiro dei rifiuti di imballaggio e degli altri materiali cellulosici.

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma di Prevenzione approvato dall'Osservatorio Nazionale Rifiuti, il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità secondo cui i Consorziati produttori di materie prime effettuano il ritiro ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio, sostenendone i relativi costi.



2. Le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 1 sono immediatamente vincolanti per i Consorziati interessati.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, dello Statuto, il Consorzio delibera altresì l'effettuazione del ritiro di materiali cellulosici conferiti dal soggetto che gestisce il servizio pubblico contestualmente ai rifiuti di imballaggio.
4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 3, i produttori di materie prime sono tenuti a stipulare accordi a livello locale con i gestori interessati, al fine di garantire il ritiro dei materiali cellulosici. Inoltre, il Consorzio provvede a stipulare appositi accordi e/o convenzioni con le pubbliche amministrazioni interessate, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 5, dello Statuto. Se necessario, tali accordi e/o convenzioni saranno stipulati in collaborazione con le associazioni rappresentative del settore.

Articolo 6

Ripartizione delle quote

1. Ai fini della ripartizione delle quote, i Consorziati sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Consiglio di amministrazione; tali informazioni vengono fornite all'atto dell'adesione al Consorzio ed entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
2. Il Consorziato che, malgrado la diffida intimata dal Consiglio di amministrazione, risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma viene sospeso dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile; restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare di irrogare una sanzione pecuniaria, nonché di segnalare il nominativo del Consorziato inadempiente alle Autorità competenti.
3. Le quote di partecipazione sono determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 7, dello Statuto.
4. Le quote si ripartiscono fra le categorie di Consorziati nel modo seguente:
 - Produttori [art. 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento]: 30%;
 - Trasformatori [art. 3, comma 1, lett. b), del presente Regolamento]: ~~37,5~~ 30%;
 - Utilizzatori [art. 3, comma 1, lett. c), del presente Regolamento]: ~~15~~ 10%;
 - Recuperatori/Riciclatori [art. 3, comma 1, lett. d) Riciclatori ~~[art. 3, comma 1, lett. d), del presente Regolamento]~~ e Recuperatori ~~[art. 3, comma 1, lett. e), del presente Regolamento]~~ 30%.I Consorziati di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) non hanno diritto alla quota di partecipazione.
- 5 Il Consiglio di Amministrazione effettua la ripartizione delle quote entro la fine di ciascun esercizio e in occasione di ogni assemblea consortile. Tali ripartizioni è sono successivamente sottoposte all'assemblea.



6. L'assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione.

In ogni caso, fino a quando l'assemblea non deliberi la ripartizione delle quote, resta efficace la ripartizione effettuata dal Consiglio di amministrazione.

7. La ripartizione delle quote, quale risulta dalla delibera assembleare, viene trascritta per esteso nel verbale dell'assemblea.

Articolo 7

Variazioni delle quote nei casi di ingresso, recesso ed esclusione

1. In caso di ammissione di un nuovo Consorziato si procede alla corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri Consorziati nell'ambito della medesima categoria. Tale riduzione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione e viene sottoposta per l'approvazione alla prima assemblea utile; la nuova ripartizione delle quote ha effetto a partire dalla data di ammissione del nuovo Consorziato.

2. In caso di recesso o esclusione di un Consorziato si procede al corrispondente proporzionale incremento delle quote di partecipazione degli altri Consorziati nell'ambito della medesima categoria. Tale incremento viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione e viene sottoposto per l'approvazione alla prima assemblea utile; la nuova ripartizione delle quote ha effetto a partire dalla data di esclusione o di recesso.

Articolo 8

Fondo di gestione

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, dello Statuto, il Consiglio di amministrazione disciplina la costituzione di un fondo di gestione per garantire il ritiro, la selezione ed il riciclo degli imballaggi secondari e terziari su superfici private.

2. Alla costituzione del fondo di cui al comma precedente partecipano i Consorziati indicati all'art. 3, comma 1, lettere a); b); c); d) ed e) del presente regolamento. Tali Consorziati concorrono alla costituzione del fondo di gestione in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione nel Consorzio.

3. L'entità del fondo e la somma da conferire per ogni singola quota sono determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, il quale sottopone all'assemblea il rendiconto annuale.

Articolo 9

Articolazioni regionali ed interregionali; comitati operativi

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'articolazione del Consorzio in strutture regionali ed interregionali sulla base dei principi e dei criteri di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare con riferimento agli ambiti territoriali ottimali.

2. Le articolazioni di cui al comma precedente svolgono - sulla base delle direttive e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione - funzioni consultive, informative, conoscitive ed in generale di supporto alle pubbliche amministrazioni territorialmente competenti.
3. Le articolazioni territoriali del Consorzio operano secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire che tali articolazioni operino in stretta sinergia con Consorziati particolarmente rappresentativi nell'area territoriale di riferimento.
4. Per specifiche esigenze inerenti la particolarità del materiale utilizzato, il tipo di imballaggio prodotto ed i sistemi di riciclo e recupero praticabili, il Consiglio di Amministrazione può inoltre articolare il Consorzio in comitati operativi. I comitati operativi sono costituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, nella quale vengono individuati i Consorziati che ne fanno parte e le modalità di funzionamento.
5. I comitati operativi di cui al comma precedente svolgono funzioni consultive, di ricerca e studio, ed in generale di supporto all'attività del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Vigilanza e controlli

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari da parte di tutti i Consorziati e può svolgere i controlli che ritenga utili a tal fine.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di affidare i controlli anche a soggetti estranei al Consorzio, assicurando la necessaria riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti ed informazioni, nonché l'invio di documentazione contabile ed amministrativa, per accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili. Il Consorziato è tenuto a rispondere per iscritto alla richiesta del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
4. Il mancato invio della risposta da parte del Consorziato comporta l'irrogazione di sanzioni a norma del presente regolamento e può costituire motivo di esclusione dal Consorzio.

Articolo 11

Infrazioni e sanzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché le violazioni dell'applicazione del contributo ambientale CONAI sulla prima cessione degli imballaggi.
2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del Consorziato nel versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta



l'applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al Consorziato un congruo termine – comunque non inferiore a giorni 30 – per la presentazione di chiarimenti scritti.

4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal Consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al Consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, euro 51.645. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.

5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al Consorziato ed è impugnabile nelle forme di legge; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.

6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il Consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte dell'autorità competente; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.

7. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni 30 dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale conferma da parte dell'autorità competente l'esclusione del Consorziato viene deliberata dalla prima assemblea utile.

Articolo 12

Modalità di funzionamento dell'assemblea

1. Prima dell'inizio dell'assemblea ciascun Consorziato è tenuto a ritirare dal Presidente, o da persona da questi indicata, il proprio biglietto di ammissione, con l'indicazione delle quote di cui è titolare.

2. Salvo quanto previsto al successivo art. 20 del presente regolamento, il Consorziato che intenda farsi rappresentare in assemblea è tenuto a rilasciare apposita delega, la cui esibizione al Presidente o alla persona da questi indicata legittima il rilascio del biglietto di ammissione al delegato.

3. Sulla base dei biglietti di ammissione ritirati il Presidente accerta la validità della costituzione dell'assemblea e stabilisce le maggioranze richieste per l'adozione delle deliberazioni di cui all'ordine del giorno di convocazione.

4. Ciascun Consorziato esprime un numero di voti pari al numero delle quote di cui è titolare.

5. Le associazioni imprenditoriali di categoria possono esprimere voti diversificati in relazione al mandato ricevuto dai singoli Consorziati.

Articolo 13



Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Alla scadenza del mandato il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, in coincidenza con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.
2. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti Consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote dei Consorziati della categoria di appartenenza.
3. Le candidature vengono presentate entro i 15 precedenti l'assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori.
4. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero pari alle categorie di appartenenza dei Consorziati previste all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), dello Statuto, in maniera tale che ciascuna lista comprenda tutte le candidature presentate per la corrispondente categoria di consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di appartenenza dei Consorziati.
5. Nel caso in cui non venga presentata alcuna candidatura per una data categoria di Consorziati, nessun consigliere può essere eletto in rappresentanza di quella categoria di Consorziati.
6. Ciascun Consorzio vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza e può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri spettanti alla propria categoria di appartenenza, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto.
7. Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista - hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza del numero di consiglieri che lo statuto attribuisce a quella data categoria di Consorziati. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.
8. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano; l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione determina la decadenza del precedente.
9. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, dello Statuto.

Articolo 14

Elezione del collegio dei revisori contabili

1. All'elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti Consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote dei Consorziati.
2. Le candidature vengono presentate tra i 15 ed i 30 giorni precedenti l'assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle



sottoscrizioni dei presentatori. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione di un'unica lista di candidati.

3. La presentazione di un numero di candidature inferiore al numero dei revisori effettivi e supplenti viene immediatamente segnalata, a cura del Consiglio di amministrazione, agli organi di vigilanza di cui all'art. 22 ter dello Statuto.

4. All'elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili partecipano i Consorziati appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento.

5. Vengono proclamati revisori contabili effettivi coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di revisori contabili effettivi previsti dallo Statuto; vengono altresì proclamati revisori contabili supplenti coloro che seguono immediatamente in graduatoria, fino a concorrenza del numero di revisori contabili supplenti previsti.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie e regolamentari relative all'elezione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Comitato scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'eventuale elezione del comitato scientifico e ne stabilisce i compiti, le funzioni e la durata in carica.

Articolo 17

Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:

a) il libro dei Consorziati, sul quale vengono indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del Consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione ed i versamenti a tale titolo eseguiti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori

2. Alla conservazione dei libri di cui alle lettere a); b); c) provvede il Consiglio di amministrazione; alla conservazione del libro di cui alla lettera d) provvede il collegio dei revisori

3. Ciascun Consorziato ha diritto di esaminare i libri di cui al precedente comma 1, lett. a) e b).

Articolo 18

Rapporti con il CONAI

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il Consorzio invia al CONAI le comunicazioni ivi previste. Ciascun Consorziato è tenuto a prestare al Consorzio la massima collaborazione ed a fornire le informazioni richieste dal Consorzio.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, ciascun Consorziato può inviare al CONAI di propria iniziativa le comunicazioni previste all'art. 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Consorziato che intenda avvalersi di questa facoltà è tenuto a farne apposita dichiarazione al Consorzio, sollevandolo da qualsiasi responsabilità; la dichiarazione è sempre revocabile.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'adesione al Consorzio può comportare altresì il conferimento a quest'ultimo del potere di rappresentare il Consorziato in seno al CONAI e di esprimere il relativo voto in seno ai competenti organi del CONAI. Tale potere di rappresentanza viene conferito una tantum tramite delega e permane in capo al Consorzio fino a quando il Consorziato ne fa parte o revoca la delega.
4. Il contributo ambientale previsto all'art. 14 Statuto del CONAI viene applicato ai singoli Consorziati ordinari nella misura stabilita dal CONAI.
5. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può proporre al CONAI che l'entità del contributo per gli imballaggi a base cellulosica venga diversificata a seconda del tipo di imballaggio; parimenti, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può proporre al CONAI l'applicazione di contributi semplificati per determinate tipologie di imballaggi a base cellulosica.

Articolo 19

Rapporti con gli altri Consorzi di cui all'art. 223 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

1. Il Consiglio di Amministrazione promuove un opportuno coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri Consorzi di cui all'art. 223 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il coordinamento è finalizzato allo scopo di discutere questioni di interesse comune alla categoria dei produttori, come definiti nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché allo scopo di favorire il raggiungimento di posizioni comuni, anche in relazione alle decisioni ed all'attività del CONAI.
3. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo provvedono il Presidente o il Vicepresidente ovvero un altro componente del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposita delega.

Articolo 20

Rapporti con le associazioni di categoria.

1. La domanda di adesione al Consorzio può essere presentata, per conto delle singole imprese, dalle Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. A tal fine il singolo soggetto è tenuto a conferire apposita procura

all'Associazione: copia di tale procura viene conservata dal Consorzio. Le Associazioni forniscono al Consorzio i dati e le informazioni previsti per deliberare sulla richiesta di adesione.

2. L'adesione al Consorzio per il tramite delle Associazioni non esonera il Consorziato dalla responsabilità per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge e/o statutarie.

3. Il singolo Consorziato può conferire, all'Associazione rappresentativa del proprio settore industriale di riferimento, apposita delega per la partecipazione all'assemblea del Consorzio. In questo caso non si applicano alle Associazioni le limitazioni previste in sede statutaria circa il numero delle deleghe.

4. La delega conferita all'Associazione può riguardare anche più assemblee, ma in nessun caso può avere una validità maggiore di tre anni. La delega è sempre revocabile da parte del Consorziato.

5. Le deleghe conferite dai Consorziati alle Associazioni di categoria per la rappresentanza in assemblea rimangono depositate presso il Consorzio. Il conferimento della delega autorizza l'Associazione a richiedere il rilascio del biglietto di ammissione all'assemblea per conto del singolo Consorziato.

6. In sede di assemblea l'Associazione delegata esprime tanti voti quanti sono i voti dei Consorziati che le hanno attribuito la delega; nel caso in cui i Consorziati abbiano impartito indicazioni tra loro difformi in ordine alle deliberazioni da assumere, l'Associazione esprime i voti in conformità alle indicazioni ricevute.

Articolo 21

Marchio Comieco.

1. L'utilizzo del marchio Comieco da parte dei Consorziati è regolato dalle disposizioni di cui all'all. 1 del presente regolamento.

2. La violazione di tali disposizioni viene sanzionata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

